

COMUNE DI PAVIA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

TITOLO 1	4
DISCIPLINA DELLA TASSA	4
ART. 1.....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2.....	4
PRESUPPOSTO	4
ART. 3.....	4
COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE	4
ART. 4.....	5
PIANO FINANZIARIO.....	5
ART. 5.....	5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA	5
ART. 6.....	5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA.....	5
ART. 7.....	6
SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	6
ART. 8.....	6
GESTIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 9.....	6
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	6
ART. 10.....	6
RIDUZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	6
ART. 11.....	8
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	8
ART. 12.....	8
SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 13.....	8
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	8
ART. 14.....	9
CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 15.....	10
CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART. 16.....	11
ESCLUSIONI	11
ART. 17.....	12
DICHIARAZIONE	12
ART. 18.....	13
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	13
ART. 19.....	15
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 20.....	15
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ART. 21.....	16
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 22.....	17
SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAVIA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO	17
ART. 23	18
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	18
ART. 24	18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	18

ART. 25	18
TASSA GIORNALIERA	18
ART. 26	19
TRIBUTO PROVINCIALE	19
ART. 27	19
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	19
TITOLO 2.....	19
RISCOSSIONE	19
ART. 28	19
RISCOSSIONE DELLA TARI	19
ART. 29	20
IMPORTI MINIMI.....	20
ART. 30	20
RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	20
ART. 31	21
VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	21
ART. 32	22
RISCOSSIONE COATTIVA	22
ART. 33	23
INTERESSI MORATORI E COSTI.....	23
ART. 34	23
RATEIZZAZIONE.....	23
Art. 35.....	24
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	24
ART. 36	25
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	25

TITOLO 1

DISCIPLINA DELLA TASSA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti che non siano incompatibili con la disciplina della TARI, e i regolamenti comunali.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso adibiti, nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani, esistenti nel territorio comunale.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 3

COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti è reso alle *utenze domestiche*, intese come civili abitazioni e loro pertinenze e *non domestiche*, intese come le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. La tassa deve garantire anche la copertura dei costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi si esercizio per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Le tariffe sono fissate distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base del piano finanziario; per la determinazione delle tariffe si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 158/1999
6. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile* rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, come disciplinato nel metodo tariffario definito da ARERA.

9. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
10. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
11. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall'organo competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 4 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, affinché assuma le determinazioni di sua competenza.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla TARI tutti i *locali* comunque denominati, intesi quali strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili almeno su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le *aree scoperte operative*, come definite al successivo articolo 13 comma 6.
3. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
4. Si considerano *suscettibili di produrre rifiuti* tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredi e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:
 - a) le superfici ove l'altezza è inferiore a metri 1,50
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, sia a civili abitazioni sia ad utenze non domestiche (cortili, balconi, terrazzi, aree verdi)

- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7

SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio.

ART. 8

GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, dal regolamento comunale di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce *rifiuto*, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. A) del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono *rifiuti urbani* quelli di cui all'art. 184, comma 2 del citato decreto 152/2006.
5. Sono *rifiuti speciali* quelli di cui all'art. 184, comma 3, del citato decreto 152/2006.

ART. 9

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono *assimilati ai rifiuti urbani*, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Tale assimilazione opera a condizione che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici escluse dalla superficie tassabile, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/99.

ART. 10

RIDUZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e dell'art. 37 della L. 221/2015, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. E' riconosciuta inoltre una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 10% alle utenze domestiche con un giardino o un orto che effettuano, in modo continuativo, il

- compostaggio presso la propria abitazione di residenza. La riduzione si applica all'abitazione.
3. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
 - a) oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina), scarti secchi (quelli da giardino) e materiali biodegradabili, un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio;
 - b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - c) la compostiera deve essere obbligatoriamente collocata nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
La compostiera può essere fornita anche dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, dietro richiesta del contribuente.
 4. La riduzione in parola è riconosciuta agli utenti che presentano istanza al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune, contenente specifico impegno:
 - a) ad effettuare il compostaggio domestico alle condizioni stabilite dal gestore del servizio di igiene ambientale come da vademecum;
 - b) a consentire verifiche da parte del gestore del servizio di igiene ambientale, o comunque di personale da esso incaricato, circa la corretta attivazione e/o il corretto svolgimento del processo di compostaggio domestico.
 5. La riduzione è riservata ai contribuenti che non abbiano insoluti pregressi riferiti alla tassa rifiuti.
 6. La riduzione, una volta concessa, compete automaticamente anche per gli anni successivi, ed è subordinata al rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), nonché al buon esito delle verifiche di cui al punto b).
 7. Qualora il Comune dovesse rilevare la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, procederà al recupero retroattivo della tassa rifiuti non versata a seguito dell'applicazione della riduzione, unitamente all'applicazione degli interessi e all'applicazione delle sanzioni, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all'ultima verifica positiva di cui al precedente comma 4 lettera b). In caso di revoca dell'agevolazione l'utente che intenda ottenere nuovamente l'agevolazione tariffaria potrà presentare nuova istanza nell'anno solare successivo a quello di revoca.
 8. Il contribuente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto tempestivamente a presentare idonea dichiarazione al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune, specificando la data della cessazione. In caso di mancanza della relativa dichiarazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d'ufficio.
 9. Il riconoscimento del beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione e la riduzione tariffaria è riconosciuta nella bollettazione dell'esercizio successivo a quello della dichiarazione.
 10. La riduzione tariffaria riconosciuta alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio è cumulabile con la riduzione riconosciuta alle abitazioni e pertinenze con un unico occupante di cui al successivo articolo 19 comma 1 lettera a).

ART. 11

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dall'articolo 10 e dai successivi articoli 19, 20 e 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste per legge. Può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa; tali agevolazioni sono disciplinate all'articolo 22.

ART. 12

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per *locali in multiproprietà e centri commerciali integrati*, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai singoli possessori o detentori spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. La superficie calpestabile è costituita da quella misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta

completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.
5. Per i *distributori di carburante* sono di regola soggetti a TARI i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. Per le *utenze non domestiche* sono soggetta a tassa, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali o aree coperti o attività complementari ad essa, comprese quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle *utenze non domestiche*, come piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.

ART. 14

CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
2. Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell'anno di imposizione o, per le nuove utenze, dalla data di inizio dell'occupazione.
4. Alle pertinenze (box, cantine ad uso privato) condotte da persona fisica intestataria nel Comune di un'utenza abitativa, è applicata la sola quota fissa della tariffa.
5. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.
6. Devono essere dichiarate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare.
7. Nel caso in cui un unico nucleo familiare occupi indistintamente 2 unità abitative catastalmente distinte ma fisicamente unite, ai fini della determinazione della tariffa e dell'applicazione della TARI, l'unità abitativa viene considerata unica.
8. Sono computati nella composizione del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa svolti all'estero o soggiorno all'estero per motivi di studio o degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini delle determinazioni della

- tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro i termini di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
9. Si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore, nei seguenti casi:
 - utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune
 - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE)
 - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti
 - in tutti i casi in cui non vi sia un numero di occupanti desumibile dalle risultanze anagrafiche o dichiarato dall'utente
 10. Alle pertinenze (box, cantine ad uso privato) condotte da persona fisica priva nel Comune di un'utenza abitativa, è applicata la tariffa (quota fissa e quota variabile) riferita a 1 occupante
 11. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica ed alla superficie dell'immobile determinata ai sensi dell'articolo 19, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 12. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo quanto specificato nel punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

ART. 15

CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale. In caso di mancanza, erronea attribuzione o incongruenza del codice rispetto all'attività effettivamente svolta, si considera quest'ultima, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità con diverso codice identificativo catastale, o sia chiaramente possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, secondo una netta separazione fisica dei locali ad essi adibite.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, tale superficie deve essere scomputata dalla superficie tassata come utenza domestica e deve essere applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Le cantine, autorimesse o simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona giuridica, con applicazione della tariffa della corrispondente categoria.

ART. 16 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. Gli edifici della chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose riconosciute, esclusivamente adibiti a luoghi di culto, esclusi gli eventuali locali connessi adibiti a usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - d. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e da lavaggio-
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa, verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 17 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza,
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori, a nome proprio e per conto di tutti gli altri. Nel modello dichiarativo devono essere indicati i nomi di tutti i coobbligati. Il Comune invia l'avviso di pagamento al dichiarante, fatta salva la possibilità di procedere al recupero della tassa, in caso di mancato o ritardato versamento, anche nei confronti dei soggetti coobbligati.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziata l'occupazione o è intervenuta la variazione.
5. In caso di dichiarazione priva di alcuni elementi essenziali alla quantificazione del tributo, il Comune inviterà il contribuente a completare la medesima entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione non completa. Nel caso il contribuente non rettifichi e completi la propria dichiarazione entro tale termine perentorio, la stessa verrà ritenuta non presentata.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 4.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Esclusioni, agevolazioni e riduzioni, di qualunque natura, previste per legge o per regolamento, decorrono dalla data dichiarata nella dichiarazione iniziale o di variazione, se presentata nei termini di legge; diversamente, decorrono dalla data della dichiarazione.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 18

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli
 - c. le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
 - d. i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive
 - e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge
 - f. sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 9.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano superfici con contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico

servizio, ma non sussista il requisito della prevalenza e continuità di produzione di rifiuti speciali non assimilati:

- a. *qualora sia comunque possibile individuare e delimitare l'area su cui avviene la produzione di rifiuti speciali non assimilati*, questa è scorporata dalla superficie tassabile

In tale ipotesi, le superfici dei magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo, impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, non sono soggette al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva

- b. *qualora non sia possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati*, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economiche.

In tale ipotesi, la medesima percentuale di abbattimento si applica anche alle superfici dei magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo, impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo

CATEGORIA DI ATTIVITA'	DESTINAZIONE D'USO	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
04	Distributori di carburante	30%
12	Studi medici e dentistici, laboratori	25%
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	10%
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	20%
19	Carrozzeria, officina, elettrauto	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30%

- Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
- L' applicazione di quanto previsto ai commi precedenti avviene qualora le circostanze che danno origine ad esclusione / abbattimento delle superfici siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. La dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata distinta per codice CER, nonché l'indicazione del soggetto attraverso il quale avviene lo smaltimento. Alla dichiarazione deve essere allegata planimetria dei locali, con indicazione della destinazione d'uso delle superfici e della tipologia di rifiuti che sono prodotti nei diversi locali. L'Ente si riserva di verificare la documentazione presentata e/o di richiederne integrazioni e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione o dell'abbattimento forfettario, recupera quanto indebitamente detratto.
- Non sono assoggettabili alla tassa i magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente e funzionalmente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali per le quali sussiste il requisito della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Rimangono assoggettati al tributo i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal

processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori.

ART. 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni e pertinenze con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
 - b. Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c. Abitazioni e pertinenze occupate per un periodo non superiore a 183 giorni da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero: riduzione del 30%;
 - d. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti (ad eccezione della riduzione per "unico occupante" per soggetti residenti nel Comune, che viene riconosciuta d'ufficio), competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, comprese le aree operative esterne delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,.
2. La predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da apposita dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato.
3. La tariffa è ridotta per gli agriturismi attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile della tariffa, in misura proporzionale ai vincoli operativi / temporali cui l'attività è soggetta. La riduzione spetta per tutte le attività che presentino connessione con l'attività

- agricola (alloggio, somministrazione, attività didattiche ecc.), limitatamente ai fabbricati ad esse destinati.
4. La riduzione di cui al comma precedente si applica esclusivamente se gli elementi sopra indicati risultino comprovati dal certificato attestante il rapporto di connessione tra l'attività agricola e l'attività agrituristica, o altro certificato o attestazione previsto da norme sopravvenienti.
 5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.
 6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
 7. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al recupero nell'anno di riferimento.
 8. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzioni, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 9. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 100% della tariffa dovuta dall'utenza per la parte variabile di costo, è calcolata come rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al recupero e la produzione massima teorica, calcolata applicando il coefficiente massimo di produzione teorica $K(d)$ di cui alla tabella 4a dell'all. 1 D.P.R. 158/1999 alla superficie dell'utenza.
 10. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero
 - b) copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento
 - c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recuperoLa riduzione opera di regola mediante rimborso o compensazione o alla prima scadenza utile

ART. 21

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per le utenze ubicate fuori da tali zone, purchè di fatto non servite dalla raccolta domiciliare o di prossimità, la tassa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e mille metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 22

SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAVIA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO

1. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TARI nei seguenti casi:
 - a. locali occupati dalle ONLUS (limitatamente al loro utilizzo per le finalità proprie dell'organizzazione);
 - b. locali adibiti alle attività di oratorio, nonché quelli occupati dalle associazioni sportive dilettantistiche (ad esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali, di pubblico esercizio e/o di attività di circoli ricreativi);
2. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utente nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di TARI nel caso di nucleo familiare, comprendente tre o più figli fiscalmente a carico dei genitori. In tal caso si applica la tariffa TARI calcolata per quattro componenti. Detti nuclei devono essere percettori di un reddito annuo (riferito all'anno precedente a quello di imposizione) complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore ad € 60.000,00 o a diversa soglia definita annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
3. Compete al Settore Servizi Sociali ed Abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.
4. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utente nel pagamento della TARI per i nuovi insediamenti non domestici avviati nel Comune di Pavia a decorrere dal 1° gennaio 2016 che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 6.
5. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto per 2 anni dalla data di insediamento soltanto per quelle attività che persistono sul territorio comunale per almeno 3 anni.
6. Le attività di nuovo insediamento, per beneficiare della riduzione, devono rientrare nelle seguenti categorie, come meglio definite e descritte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/11/2015,
 - a. imprese a carattere produttivo di tipo tecnologico-innovativo
 - b. imprese del settore terziario ad alto contenuto tecnologico e di ricerca
 - c. imprese del settore industriale o artigianale a carattere creativo/culturale
 - d. esercizi commerciali di vicinato aventi superficie tassabile ai fini TARI non superiore a 250 mq
7. La sostituzione nel pagamento della TARI nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e da 4 a 6 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento delle imposte e tasse comunali e delle sanzioni amministrative.
8. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento della tassa è presentata dagli interessati al Comune di Pavia, utilizzando la modulistica messa a disposizione, non oltre il 31 dicembre dell'anno di imposizione.
9. In particolari circostanze quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria, l'Ente può deliberare agevolazioni specifiche, in sede di deliberazione annuale delle tariffe o con apposito atto del Consiglio Comunale.

10. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
11. Si applicano ove compatibile le disposizioni dell'articolo 20 commi 2 e 3.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora risultassero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica esclusivamente la riduzione più favorevole per il contribuente.

ART. 24

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa. La TARI è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, limitatamente alle variazioni delle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento della tassa producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione della TARI, il riconoscimento della minore tassa è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto

ART. 25

TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Contestualmente alla tassa è riscosso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale fissata dalle norme vigenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 bis D.L. 124/2019.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, l'Ente provvede alla designazione del funzionario responsabile, individuato tra il personale del Servizio Tributi di categoria D dotato di adeguate competenze, cui sono demandati la responsabilità di procedimento nell'ambito della gestione dell'imposta e a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO 2

RISCOSSIONE

ART. 28

RISCOSSIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997; possono essere attivate altre modalità di riscossione previste dalle norme di legge vigenti.
Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, l'avviso contiene gli elementi previste dalle norme vigenti ed è in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di ricevere il medesimo documento in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento cartaceo può essere inviato anche per posta semplice.
2. In caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento della TARI.
3. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative, il pagamento dell'importo dovuto per l'anno di competenza viene effettuato in 3 rate, determinate con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo, o in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali recuperi o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio o alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 31.

ART. 29 IMPORTI MINIMI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando la tassa annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o pari a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 40,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 8.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 29 comma 1.
4. Qualora il contribuente per il quale sia verificato il diritto al rimborso dell'imposta municipale propria, risulti debitore di somme relative a tributi comunali, con riferimento ad annualità pregresse, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le somme corrispondenti al debito. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito tributario, l'ufficio provvede al rimborso per la differenza.
5. La compensazione di cui al comma 4 è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali.
6. Le somme a credito possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo TARI o di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso accordata.
7. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento delle somme a debito che intende compensare, anche derivanti da provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. La richiesta di rimborso viene effettuata sui moduli messi a disposizione del Comune, e deve contenerne gli elementi essenziali. In caso la richiesta risulti incompleta o errata, l'ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.

9. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

ART. 31

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo e di riscossione è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dalle norme vigenti.
2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o specifiche richieste di informazioni
 - b. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- b. del proprio personale dipendente;
- c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a ~~trasmettere~~ a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione di dichiarazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. Sulle somme dovute per tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al saggio di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
9. Non sono punibili le violazioni per omesso, insufficiente, tardivo versamento o per omessa o tardiva denuncia commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
L'esimente può essere riconosciuta su richiesta dell'interessato, che deve in ogni caso essere presentata prima che venga contestata la violazione.
Il Funzionario responsabile dell'imposta valuta le istanze e la documentazione prodotta dal contribuente, eventualmente anche richiedendone l'integrazione e tenendo conto di indicatori reddituali per le persone fisiche o indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
11. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo di cui all'art. 32 comma 5 e seguenti, il Funzionario responsabile dell'imposta procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile dell'imposta valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

ART. 33

INTERESSI MORATORI E COSTI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le prescrizioni di legge.

ART. 34

RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
 - a. fino a € 100,00 – nessuna rateizzazione
 - b. da € 100,01 a € 500,00- fino a quattro rate mensili
 - c. da € 500,01 a € 1.000,00 – da cinque a otto rate mensili
 - d. da € 1.000,01 a € 2.000,00 – da nove a sedici rate mensili
 - e. da € 2.000,01 a € 4.000,00 – da diciassette a ventiquattro rate mensili
 - f. da € 4.000,01 a € 6.000,00 – da venticinque a trentacinque rate mensili
 - g. oltre € 6.000,01 –almeno trentasei rate mensili
2. La rateizzazione è richiesta su moduli messi a disposizione dal Comune, allegando quanto indicato al successivo comma 3. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o errata, l'Ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.
3. Alla richiesta di rateizzazione deve essere allegato:
 - a) per persone fisiche e ditte individuali, modello ISEE in corso di validità, eventualmente corredato da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà in relazione alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione e non desumibili dal modello ISEE;
 - b) per persone giuridiche, ultimo bilancio depositato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la giacenza media annua in riferimento ai conti correnti bancari, postali o di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente
4. Per la rateizzazione di importi fino a € 500,00 non deve essere allegata la documentazione di cui al comma precedente.

5. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 15.000,00, è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.
Tale garanzia deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;
6. La concessione della rateizzazione è subordinata, oltre che alla valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti, alla valutazione della morosità pregressa e del corretto assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro;
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono di norma l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni bimestrali o trimestrali;
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di dodici rate mensili ulteriori rispetto al piano originario; l'istanza deve essere presentata dal debitore che non sia decaduto dalla rateizzazione;
10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
11. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 33 comma 1, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
12. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
13. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
14. Qualora non siano già stati adottati provvedimenti o atti volti al recupero dell'imposta non versata e il contribuente chieda di definire una o più annualità con pagamento rateale del dovuto, l'Ufficio, riscontrati i presupposti per la concessione della rateizzazione, liquida l'imposta e gli interessi ed irroga una sanzione in misura pari a quella che il contribuente avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse fatto autonomo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Nel caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, sull'imposta residua non versata viene applicata la sanzione prevista per l'accertamento d'ufficio dell'insufficiente versamento. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 comma 9 del presente regolamento.

Art. 35

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibre naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
 - Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro o di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metallo ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi, cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;

- Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g) DPR 15 luglio 2003 n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- rifiuti delle cucine
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
- indumenti e lenzuola monouso
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni
- contenitori e sacche delle urine
- rifiuti verdi

Allegato B)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

UTENZE NON DOMESTICHE

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05 - Stabilimenti balneari
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 09 - Case di cura e riposo
- 10 - Ospedali
- 11 – Uffici e agenzie
- 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club